

Allegato D all'avviso pubblico – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL POSSESSO DEI REQUISITI

da compilare a cura di ogni soggetto (singolo o facente parte di un raggruppamento) ed inserire nella "BUSTA N.1 DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE"

AL COMUNE DI SASSUOLO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SULL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE CON DESTINAZIONE AD ATTREZZATURE SPORTIVE IN LOCALITÀ CÀ MARTA. DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI

Il/La Sottoscritto/a:

| | | | |
|--|--|-----------------|--|
| COGNOME E NOME | | | |
| COMUNE DI NASCITA | | DATA DI NASCITA | |
| RESIDENZA in Via/Piazza | | CIVICO n. | |
| COMUNE di residenza | | CAP | |
| IN QUALITA' DI (legale rappresentante, carica ricoperta) | | | |
| DELLA (società/associazione/ente/Federazione) | | | |

avvalendosi della facoltà concessagli dal DPR n° 445/2000, per la documentazione relativa alla concessione del diritto di superficie di cui in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR n°445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 :

DICHIARA

che il soggetto rappresentato è _____(indicare quale soggetto fra quelli ricompresi dai punti da 1 a 6 del paragrafo 4 dell'avviso) , Codice fiscale-----

data

firma

firma leggibile e per esteso del Legale Rappresentante
Pagina n. 1/3

BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA :

- di essere iscritto al Registro del CONI di cui alla L. 186/2004 al n. _____;
- di essere affiliato alla seguente Federazione Sportiva _____ riconosciuta dal CONI;
- di essere affiliato al seguente Ente di Promozione Sportiva _____ riconosciuto dal CONI;
- al registro prefettizio per le società cooperative e loro consorzi al nr. _____, per le attività di _____;
- eventuale iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato

DICHIARA INOLTRE

- l'insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs 18.4.2016 N. 50¹
- di trovarsi in posizione di regolarità contributiva per quanto riguarda gli oneri previdenziali ed assicurativi previsti dalle norme vigenti;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68

Oppure

- di non essere tenuto alla disciplina della legge 12 marzo 1999 n. 68
- di aver realizzato nel triennio 2013/2015 un valore della produzione, risultante dal conto economico, pari ad almeno 220.000 per ogni annualità.
(In caso di raggruppamento il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso e deve essere posseduto nella misura del 60% da un singolo soggetto facente parte del raggruppamento)
- di avere gestito nell'ultimo triennio (2013/2015), per un periodo continuativo di 36 mesi, almeno un impianto sportivo; (in caso di raggruppamento il requisito non è frazionabile e deve essere posseduto per intero da almeno uno dei componenti il raggruppamento);
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- di esercitare in via esclusiva attività nel settore dello sport per espressa previsione dello statuto o dell'atto costitutivo

data

firma

firma leggibile e per esteso del Legale Rappresentante
Pagina n. 2/3

- di aver preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nell'avviso in oggetto e nello schema di convenzione. (Allegato B all'avviso);
- di essere in grado di fornire una referenza sull'affidabilità/solvibilità economica del soggetto partecipante attestata da almeno un istituto bancario;
- di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- di essere consapevole che il diniego di accesso agli atti della presente procedura esercitato da altri concorrenti, non può essere opposto nei casi di accesso difensivo e che qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di accesso agli atti [BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA]:
 - autorizza l'amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura;
 - non autorizza l'accesso agli atti inerenti a parti relative alla proposta, espressamente indicate nella proposta stessa, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, per i motivi e che sono evidenziati in specifico allegato contenuto nella busta n. 2 (progetto di gestione e proposta progettuale in base all'art.98 del d.lgs. 30/05).

Alla suddetta dichiarazione si allega fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore.

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 196/2003

L'amministrazione comunale informa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 che:

- 1) il trattamento dei dati conferiti con l'istanza e la presente dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento di gara oggetto, nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti;
- 2) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
- 3) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedurali;
- 4) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità realizzare l'istruttoria necessaria;
- 5) i dati conferiti (anche sensibili) saranno comunicati, per adempimenti procedurali; ad altre Pubbliche Amministrazioni;

data

firma

- 6) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati , ecc) avendo come riferimento il responsabile del trattamento dei dati per il Comune, individuato nella dott.ssa Maurizia Cremonini – Dirigente del Settore Servizi alla Persona Via Rocca 22- Sassuolo
- 7) il titolare del trattamento è il Comune di Sassuolo, con sede in Via Fenuzzi,5.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:

1. Il presente modulo può anche essere riprodotto senza modifiche sostanziali al contenuto.
2. Il modulo, redatto in lingua italiana, va inserita nella BUSTA N. 1 "DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE".
3. La presente dichiarazione deve essere datata e sottoscritta, in ogni sua pagina, con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante.
4. In caso di **raggruppamento** il presente modulo **dovrà essere prodotto separatamente da ogni singolo componente il raggruppamento**, e debitamente datato e sottoscritto dal legale rappresentante. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000.

¹ L'art 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Dlgs 18.4.2016 stabilisce i seguenti

MOTIVI DI ESCLUSIONE LEGATI A CONDANNE PENALI:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è

data

firma

firma leggibile e per esteso del Legale Rappresentante

stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

MOTIVI DI ESCLUSIONE LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI:

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI:

5. a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

data

firma

firma leggibile e per esteso del Legale Rappresentante